



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT
POTENZA

AVVISO PUBBLICO
SPERIMENTAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

INDICE

- Art 1. Normativa di riferimento
- Art 2. Premessa
- Art 3. Finalità e obiettivi
- Art 4. Integrazione dei principi orizzontali
- Art 5. Risorse finanziarie
- Art. 6. Obiettivi e modalità dell'intervento
- Art. 7. Beneficiari
- Art. 8. Destinatari
- Art. 9. Incentivi
- Art. 10. Voucher per formazione di base e trasversale.
- Art. 11. Voucher per l'attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto
- Art. 12. Incentivo attivazione contratto di apprendistato.
- Art. 13. Modalità e Termini di presentazione della domande
- Art. 14. Istruttoria delle domande
- Art. 15. Convenzione
- Art. 16. Documentazione da esibire per liquidazione voucher ed incentivo
- Art. 17. Monitoraggio e Controlli
- Art. 18. Privacy
- Art. 19. Responsabile del procedimento
- Art. 20. Disposizioni generali ed informazioni sull'Avviso
- Art. 21. Decadenza dai benefici
- Art. 22. Informazione e pubblicità

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "*Testo unico dell'apprendistato*" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, c. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;
2. Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
3. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.11.2011;
4. Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003 "Riordino del sistema formativo integrato";
5. D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
6. D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
7. Articolo n. 23 della legge n. 214/2011;
8. Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
9. Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);
10. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
11. Protocollo d' Intesa (DGR n. 485 del 24-04-2012) relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011 tra la Regione Basilicata e le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale;
12. Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata (Italia), approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

13. Intesa Interistituzionale 2011-2013 tra Regione Basilicata e Province di Potenza e Matera, riguardante le politiche formative del lavoro e dell'istruzione finanziate dal PO FSE Basilicata 2007-2013 e s.m.i.;
14. LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.” (GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n.136) entrata in vigore il 18/07/2012;
15. Linee Guida Integrative al Protocollo d' Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011;
16. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18/2012, recante “prime indicazioni operative” relative alla Legge 28 giugno 2012, n. 92;
17. Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
18. Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;
19. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007;
20. Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al contributo del FSE;
21. Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;
22. DPR 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

23. Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
24. Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
25. Deliberazione di Giunta Regionale n.1075 del 10 giugno 2009, con cui si approva il Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, ivi inclusi gli allegati tra cui l'allegato B4 Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-2013;
26. Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011 che approva le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo e ss.mm.ii.;
27. CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 2 - "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)" .

Art. 2 - Premessa

L'apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167, è lo strumento principale per l'inserimento lavorativo attraverso una formazione pratica "on the job" che coniuga le esigenze di apprendimento dell'apprendista con le "aspettative" professionali ricercate dall'impresa mediante un percorso di formazione *ad hoc* rispetto alle esigenze dell'impresa.

La combinazione di formazione e lavoro rappresenta il valore aggiunto di questo strumento contrattuale.

Al fine di rendere fruibile tale strumento di inserimento lavorativo, la Regione Basilicata con la DGR 485 del 24 aprile 2012 ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 167 del 14 settembre 2011, rinviando a successivi provvedimenti della Giunta regionale tutti gli aspetti gestionali ed operativi.

Sulla base dei principi e degli indirizzi in esso indicati, sono state definite le Linee guida relative a procedure di dettaglio, strumenti e modalità che, per l'apprendistato professionalizzante, riguardano:

1. Disciplina delle competenze di base e trasversali;
2. casi di esonero dalle ore di formazione di base e trasversale;
3. formazione di base e trasversale interna;
4. formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. parere di conformità del piano formativo individuale;
6. modalità di certificazione delle competenze;
7. capacità formativa dell'azienda;
8. formazione tutore aziendale.

La forte esigenza di garantire modalità concrete per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, più che mai presente in Basilicata, trova attuazione nel presente avviso che intende avviare una sperimentazione finalizzata alla promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere con un sostegno diretto all'impresa o al datore di lavoro che attivi tale tipologia di contratto.

Per agevolare e semplificare i meccanismi legati agli obblighi di formazione posti in capo al datore di lavoro dalla normativa generale e dai Contratti Collettivi di Riferimento, la Regione Basilicata intende assicurare a coloro che attivino tali contratti, un contributo per la formazione di base e trasversale ed uno per l'utilizzo di un esperto di comprovata esperienza da affiancare all'apprendista nell'attività di formazione per l'acquisizione delle competenze tecniche-professionali e specialistiche.

L'Avviso prevede inoltre un incentivo per i soggetti e le imprese che attivino un contratto di apprendistato professionalizzante o che l'abbiano attivato a partire dal 14 Settembre 2011.

Art. 3 – Finalità

La Regione Basilicata intende agevolare con il presente avviso le modalità di attivazione e fruizione dei percorsi per la formazione di base attraverso un meccanismo che consenta ai datori di lavoro di individuare il partner che preferisce per l'erogazione di tale servizio e secondo le modalità che meglio si adeguano alle esigenze dell'impresa o attività economica.

Inoltre, la sperimentazione garantisce all'impresa le prestazioni di un esperto in grado di interagire con l'apprendista per il trasferimento di competenze legate a processi di produzione innovativi o per l'utilizzo di nuove tecnologie in grado di assicurare un apporto positivo in termini di prospettiva di sviluppo dell'impresa ospitante.

Nell'ambito della sperimentazione si intendono affrontare e superare le criticità rilevate nell'applicazione della previgente normativa, sia per quanto riguarda gli aspetti occupazionali che per quanto riguarda gli aspetti formativi, tenuto conto delle necessarie tutele connesse all'inserimento lavorativo.

A tal fine, sono stati individuati gli *obiettivi* di seguito indicati affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere considerati fattore di interesse sia per le imprese, sia per i giovani:

- maggior interazione tra impresa e organismo di formazione;
- valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo;
- caratterizzazione dell'offerta formativa attraverso l'utilizzo di expertise in grado di elevare le competenze dell'apprendista;
- valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento degli organismi bilaterali.

La disciplina di cui al presente provvedimento tiene conto dei seguenti *principi generali*:

- garantire all'apprendista il diritto ad una adeguata preparazione per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per l'attività professionale;
- prevedere modelli didattico-organizzativi che favoriscano l'integrazione dell'esperienza sul lavoro con l'attività di formazione, finalizzati all'acquisizione di conoscenze/competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare, riconoscere e certificare gli apprendimenti non formali derivanti dall'esperienza di lavoro in contesti produttivi;
- prevedere percorsi formativi personalizzati, con il supporto di esperti di comprovata esperienza, con il percorso di sviluppo personale e professionale descritto nel Piano formativo individuale dell'apprendista;
- prevedere azioni di sostegno al successo formativo degli apprendisti al fine di favorirne la permanenza all'interno del processo produttivo aziendale .

Art. 4 - Integrazione dei principi orizzontali

Sviluppo sostenibile

La Nuova Strategia dell'UE in materia di Sviluppo sostenibile, conferma e rafforza i concetti già espressi in precedenti documenti ed in particolare ribadisce la trasversalità dello sviluppo sostenibile quale obiettivo dell'Unione Europea.

Con particolare interesse per i temi legati al Fondo Sociale Europeo, il documento sottolinea il ruolo dell'informazione e dell'educazione delle cittadine e dei cittadini, invitando a "Informare i cittadini in merito alla loro influenza sull'ambiente ed ai vari modi in cui possono operare delle scelte più sostenibili". In particolare, l'istruzione e la formazione professionale rappresentano una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutte le persone delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. Il successo nell'invertire le tendenze non sostenibili dipenderà, in ampia misura, dalla qualità dell'educazione allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli di istruzione e formazione.

Pari opportunità

In coerenza con le indicazioni strategiche dell'UE, la Regione Basilicata ritiene prioritarie le politiche di pari opportunità e, come già in passato, intende dedicare il FSE al contrasto delle discriminazioni di genere e perseguire l'obiettivo di una società fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

Fatto salvo il principio del mainstreaming, è intenzione delle Regione Basilicata conferire continuità ad iniziative specifiche che assicurino la promozione di pari opportunità di genere e, più in generale, di accesso al lavoro in relazione alle diverse policy di intervento definite dal Regolamento (CE) n. 1081/2006.

Si considera al riguardo ineludibile, nell'ambito delle politiche educative, perseguire una perequazione tra i generi nella scelta di percorsi che preludono percorsi professionali caratterizzati al maschile o al femminile, con particolare attenzione sia al linguaggio di genere che all'orientamento professionale;

Le pari opportunità di genere e le pari opportunità in senso ampio, unitamente all'educazione allo sviluppo sostenibile, costituiscono elementi di priorità e trasversalità, pertanto le proposte progettuali devono evidenziare l'integrazione delle tematiche ad esse connesse.

Art. 5- Risorse finanziarie

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati per Euro 6.000.000 con risorse a valere sul PO FSE 2007-2013 della Regione Basilicata, Asse I Adattabilità, Ob. Specifico 1.a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori, Cat. di spesa 62. Tale importo potrà essere successivamente modificato in considerazione del numero di domande effettivamente pervenute.

Le domande di finanziamento sulle tipologie di intervento verranno esaminate, approvate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 6. – Obiettivi e modalità dell'intervento

Allo scopo di diffondere la cultura dell'apprendistato e di svilupparne un suo esteso utilizzo all'interno della nostra Regione viene promossa la sperimentazione di percorsi innovativi di istruzione, formazione ed inserimento professionale attraverso la forma dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Al fine di agevolare l'attivazione di momenti di formazione di base e trasversale secondo le effettive esigenze dell'azienda e nel rispetto delle previsioni di legge si concede un voucher per attivare tali percorsi presso Organismi di Formazione accreditati.

Si punta, inoltre, a garantire alle aziende l'affiancamento degli apprendisti con esperti di elevata professionalità in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative nell'ambito tecnologico e di processo.

Si prevede infine un incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato, per le prime due annualità di vigenza del contratto stesso.

L'impresa o il datore di lavoro interessato dovrà presentare specifica domanda nella quale potrà richiedere:

- un voucher da attivare presso un Organismo di Formazione in Partenariato con un Ente Bilaterale, ove presente, per lo svolgimento delle 120 ore per la formazione di base e trasversale. Per i contratti stipulati in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso e comunque non precedenti il 14 Settembre 2011, l'azienda potrà usufruire del voucher formativo relativamente agli apprendisti assunti per i periodi formativi non ancora fruiti. In ogni caso non saranno ammissibili attività realizzate e spese sostenute prima della stipula della Convenzione.
- un voucher per l'attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative nell'ambito tecnologico o nel processo produttivo;
- un incentivo all'attivazione di contratti di apprendistato, sotto forma di integrazione dei costi salariali¹, che può essere riconosciuto per i contratti stipulati a decorrere dal 14 Settembre 2011.

E' possibile selezionare tutte le opzioni per un contributo onnicomprensivo massimo che non può superare € 18.000,00 (diciottomila/00) per ciascun apprendista, con eccezione per i lavoratori in mobilità, per i quali la soglia massima di contributo viene elevata a € 22.000,00 (ventiduemila/00) sempre per ciascun apprendista.

¹ Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, del Regolamento CE nr. 800/2008, i costi salariali comprendono:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari (integrazioni salariali).

Gli importi summenzionati sono da intendersi nel limite della quota di cofinanziamento eventualmente dovuto ai sensi del regime di aiuti prescelto.

Nel caso di interruzione del contratto di apprendistato per cause accertatamente in contrasto con la normativa vigente, la Regione procederà alla revoca di tutte le somme assegnate in forza del presente avviso con contestuale recupero delle risorse assegnate ed escussione della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 16.

Le imprese od i datori di lavoro potranno, inoltre, richiedere l'iscrizione propria o di proprio personale, candidato alla funzione di Tutore, ai corsi di formazione (16 ore) o aggiornamento (8 ore) che verranno predisposti ed organizzati dalle Agenzie di formazione provinciali Apofil ed Ageforma, specificamente per il ruolo di Tutore, ai sensi del "Protocollo d' Intesa (DGR n. 485 del 24-04-2012. Il costo per la realizzazione ai corsi per Tutor è posto in capo alle Province secondo le procedure previste dall'Intesa Interistituzionale 2011/2013 tra Regione Basilicata e Province di Potenza e Matera.

I proponenti interessati potranno quindi prenotarsi per la partecipazione ai suddetti corsi, indicando nella domanda telematica il numero di persone interessate ed i loro nominativi.

Art. 7 – Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente Avviso Pubblico le imprese, aventi almeno una sede operativa (stabilimento o ufficio) in regione Basilicata, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, intendano attivare o che abbiano già attivato, presso la sede presente sul territorio regionale, un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere a decorrere dal 14 Settembre 2011, per apprendisti comunque residenti in Basilicata. E' possibile altresì riconoscere i contributi richiamati al precedente art. 6 anche per l'assunzione di soggetti in mobilità e secondo le previsioni dell'art. 7 c. 4 d.lgs. 167/2011 .

Ai sensi dell'Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 "si considera "impresa" ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica".

2. Hanno quindi titolo a presentare domanda:

- le imprese private, sotto qualsivoglia forma giuridica siano costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, Consorzi), che siano iscritte agli Albi/Registri nelle imprese presso le competenti C.C.I.A.A.;
- i lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, il cui titolare risulti iscritto all'Albo professionale, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi risulti non costituito, eserciti l'attività professionale secondo le norme vigenti;
- le organizzazioni private con finalità solidaristiche che svolgono attività economica: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali senza scopo di lucro,

fondazioni e associazioni di promozione sociale, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

3. Non hanno titolo a presentare domanda i datori di lavoro che:

- operino in uno dei settori economici esclusi ai sensi dell'Art. 1 comma 3. del Reg.(CE) 800/2008;
- si trovino in condizioni di difficoltà finanziarie ai sensi dell'Art. 1 comma 7. del Reg.(CE) 800/2008;
- si trovino in una delle seguenti cause di esclusione:
 - nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, abbiano effettuato riduzioni di personale tramite licenziamenti degli stessi lavoratori o di lavoratori impegnati nella medesima mansione per la quale si intende attivare l'assunzione (salvo il caso di dimissioni volontarie o di licenziamenti per giusta causa) o che abbiano giudizi pendenti in materia;
 - abbiano in corso ovvero abbiano attivato precedenti procedure concorsuali o che abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli anni 2009-2010;
 - non applichino le condizioni previste dai C.C.N.L., ivi comprese quelle in materia di sicurezza e di collocamento obbligatorio dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68);
 - non siano in regola col versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
 - abbiano già presentato una domanda, utilmente inserita in graduatoria, a valere sugli Avvisi Pubblici FSE per lavoratori in mobilità in deroga o CIG in deroga ("bonus assunzionali") degli anni 2011 e 2012.

4. Non hanno, altresì, titolo a presentare domanda i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

5. La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., e 4. saranno dichiarate in autocertificazione e saranno oggetto di controlli nel rispetto della normativa vigente in materia, precisando che, ove ne fosse verificata la mancata sussistenza, il soggetto richiedente decadrà dal beneficio.

6. Ai fini del presente avviso, i contratti di apprendistato seguono le previsioni normative vigenti al momento della sottoscrizione e, nello specifico:

- per il periodo di stipula compreso tra il 14 settembre 2011 ed il 25 aprile 2012, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 167 del 2011 e circolare ministeriale n. 29 del 2011;
- per il periodo di stipula compreso tra il 26 aprile 2012 ed il 17 luglio 2012, l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 167 del 2011;
- per il periodo di stipula successivo al 17 luglio 2012, l'articolo 1, comma 16 lettera d) e comma 19 della Legge 92 del 2012.

Art. 8 - Destinatari

Sono destinatari del presente Avviso Pubblico i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed i lavoratori in mobilità di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs 167 del 2011, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, con obbligo di partecipazione alla formazione esterna, che alla data dell'assunzione, siano residenti in Basilicata.

Sono inoltre destinatari i lavoratori e/o datori di lavoro che assumano il ruolo del Tutore.

Art. 9 – Incentivi

A. Voucher

1. Ai fini del presente avviso si intende per “voucher” il contributo finanziario che la Regione

eroga a copertura dei costi sostenuti per:

- la frequenza ai percorsi di formazione di base e trasversale attivati dagli Organismi di Formazione in Partenariato con un Ente Bilaterale, ove presente;
- l'attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative nell'ambito tecnologico o nel processo produttivo.

2. Le spese per i servizi di cui al presente articolo saranno oggetto di agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). Tali spese potranno essere cumulate con ulteriori misure ed agevolazioni alle quali l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore dovesse accedere entro i limiti di aiuto individuale definiti dal Reg. (CE) 1998/2006 (€ 200.000,00 per beneficiario nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti).

3. Il beneficiario potrà altresì optare per un regime d'aiuto così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.

In tal caso il datore di lavoro dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dall' art. 26 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) e dall'art. 39 (Aiuti alla formazione) del citato Regolamento. Si precisa, tuttavia, che, al fine di garantire l'effetto di incentivazione previsto dal Reg. 800/2008 (Art. 8, comma 2), l'opzione per il regime di aiuti così come definito dal medesimo Regolamento, può essere esercitata solo per i contratti che si andranno ad attivare a seguito di ammissione al finanziamento.

4. Con riferimento ai succitati Aiuti la quota di cofinanziamento aziendale da garantire è pari a:

- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 50%
- Aiuti alla formazione:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
--	----------------	---------------	-----------------

	%	riduzione per soggetti svantaggiati o disabili	%	riduzione per soggetti svantaggiati o disabili	%	riduzione per soggetti svantaggiati o disabili
Formazione generale	40%	30%	30%	20%	20%	/

B. Incentivo all'occupazione

1. I costi salariali relativi all'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante saranno oggetto di agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Tali spese potranno essere cumulate con ulteriori misure ed agevolazioni alle quali l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore dovesse accedere entro i limiti di aiuto individuale definiti dal Reg. (CE) 1998/2006 (€ 200.000,00 per beneficiario nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti).

2. Il beneficiario potrà altresì optare per un regime d'aiuto così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008. Si precisa che, al fine di garantire l'effetto di incentivazione previsto dal Reg. 800/2008 (Art. 8, comma 2), l'opzione per il regime di aiuti così come definito dal medesimo Regolamento, può essere esercitata solo per i contratti che si andranno ad attivare a seguito di ammissione al finanziamento.

3. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di cui al comma precedente, l'impresa dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dagli artt. 40 (Aiuti per l'Assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali) e 41 (Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali) del Reg. (CE) 800/2008, per lavoratori che ricadano in almeno una delle seguenti situazioni:

- a. **lavoratore svantaggiato** – ai fini del presente avviso rientra in questa categoria chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Sono considerate tali le persone che al momento dell'assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti all'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di inoccupazione o disoccupazione²;

Ai sensi dell'Art. 40 del Reg. CE 800/2008, i regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

² Ai sensi della DGR 1332 dell'8 Agosto 2008: lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti, ai sensi del D.Lgs n.297/2002 .

- l'intensità di aiuto non superi il 50 % dei costi ammissibili;
- i costi ammissibili corrispondano ai costi salariali sostenuti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione (in tal caso il contributo massimo concedibile sarà pari a € 7.000,00);
- l'assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, oppure il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

b. lavoratore molto svantaggiato - è considerato tale il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. Rientrano in questa categoria le persone inoccupate o disoccupate, ovvero le persone che al momento dell'assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno ventiquattro mesi, o che, nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione³;

Nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione, ferme restando tutte le altre condizioni di cui alle assunzioni dei soggetti svantaggiati.

c. lavoratore disabile –

Ai sensi dell'Art. 41 del Reg. CE 800/2008, i regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.
- i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.

Anche in questo caso l'assunzione deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, oppure il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro

³ Vedi nota 1.

o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Ai fini del calcolo dell' incremento occupazionale in termini assoluti (ULA) rispetto alla forza lavoro mediamente occupata, a tempo indeterminato, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione, si precisa che:

- l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente capoverso, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro;
- l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Il ricorso agli Aiuti all'occupazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato a sensi dell'art.107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito dal Reg. 800/2008. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 7 del Reg.(CE) 800/2008 della Commissione.

Art. 10 – Voucher per formazione di base e trasversale

E' prevista la possibilità di ottenere un voucher finalizzato alla formazione di base o trasversale per l'apprendista per un totale di 120 ore.

Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per la frequenza ai corsi di formazione attivati dagli Organismi di Formazione in Partenariato con un Ente Bilaterale, ove presente.

Per ogni apprendista sarà riconosciuto un importo massimo di € 20,00 per ogni ora di formazione, per un totale massimo di € 2.400,00 per ciascun apprendista nei limiti di percentuale di cofinanziamento privato previsto, qualora il proponente ricorra al Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.

Il voucher verrà riconosciuto per intero solo in caso di percentuale di frequenza superiore o uguale al 70% delle ore di formazione previste. In caso di percentuale inferiore il contributo per il voucher sarà commisurato alle ore di effettiva frequenza.

In caso di contratti di apprendistato attivati dal 14 settembre 2011, l'azienda potrà usufruire del voucher formativo relativamente agli apprendisti assunti per i periodi formativi non

ancora fruiti. In ogni caso non saranno ammissibili attività realizzate e spese sostenute prima della stipula della Convenzione.

In caso di contratto di apprendistato già stipulato, l'azienda è obbligata, ove ammessa ai finanziamenti di che trattasi, ad adeguare il Piano Formativo Individuale a quanto stabilito nelle "Linee operative attuative dell'Accordo di cui alla DGR 485 del 24 aprile 2012".

E' d'obbligo prevedere, da parte del proponente, una delega all'incasso nei confronti dell'Organismo di Formazione relativamente all'importo del voucher suddetto.

In caso di costo superiore o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, l'erogazione del contributo sarà subordinato alla verifica dell'avvenuto pagamento all'organismo di formazione della quota di competenza dell'azienda proponente.

Modalità e termini per l'erogazione del voucher saranno disciplinati in apposita convenzione di cui all'art. 15 del presente avviso.

Ad ogni modo la documentazione prevista per l'erogazione del voucher, pena il mancato riconoscimento dello stesso, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31/03/2015.

Art. 11 – Voucher per l'attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto

E' previsto un voucher per l'attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative nell'ambito tecnologico o nel processo produttivo dell'azienda.

L'esperto è individuato dal datore di lavoro tra soggetti esterni all'azienda con esperienza di almeno 3 anni nell'ambito specifico oggetto della consulenza (almeno fascia B).

La figura dell'esperto è distinta da quella del tutore; quest'ultimo interagisce con l'esperto, con l'apprendista e con l'Organismo di formazione prescelto, per ottimizzare il percorso di formazione dell'apprendista.

L'intera attività dell'esperto è finalizzata invece al trasferimento di competenze con riferimento a metodologie innovative di processo o all'uso di macchinari, strumenti o tecnologie innovative in uso presso l'azienda.

Per le attività dell'esperto sarà riconosciuto un corrispettivo massimo per giornata/uomo € 300,00 al lordo di Irpef e al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del Committente, per un valore massimo del voucher di € 4.000,00.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione oraria del compenso, considerando la giornata lavorativa di sei ore.

Le ore di consulenza dovranno essere realizzate entro il primo anno di ammissione a finanziamento.

L'impresa o il datore di lavoro indicherà nella domanda di candidatura le caratteristiche tecniche ed il profilo professionale dell'esperto; a seguito del provvedimento di ammissione da parte della Regione il beneficiario comunicherà il nominativo dell'esperto, allegando il relativo curriculum vitae attestante le competenze previste in sede di candidatura, in data anteriore all'avvio del contratto di consulenza.

Modalità e termini per l'erogazione del voucher saranno disciplinati in apposita convenzione di cui all'art. 15 del presente avviso.

Art. 12 – Incentivo attivazione contratto di apprendistato.

Per ogni contratto di apprendistato professionalizzante attivato da un'impresa o soggetto giuridico è previsto il riconoscimento di un incentivo annuale pari, per la prima annualità, ad € 5.000,00 (cinquemila/00) e, per la seconda annualità, ad € 6.600,00 (seimilaseicento/00), nel limite dei costi effettivamente sostenuti dal Datore di Lavoro per le annualità considerate, al netto delle agevolazioni statali spettanti e delle eventuali quote di cofinanziamento dovute in caso di ricorso al Regime di Aiuti all'Occupazione.

Per i soggetti inseriti nelle liste di mobilità ed in possesso dei requisiti previsti dal T.U. in materia di apprendistato e dalla legge n. 223/91 è previsto un incentivo annuale pari, per la prima annualità, ad € 7.000,00 (settemila/00) e, per la seconda annualità, ad € 8.600,00 (ottomilaseicento/00). Gli importi menzionati sono da considerarsi entro i limiti previsti al punto precedente.

Al fine del calcolo dei costi effettivamente sostenuti dal Datore di lavoro le annualità da considerarsi sono quelle che decorrono dalla data di attivazione del contratto, anche se antecedenti alla stipula della convenzione.

Si ricorda, all'uopo, che, al fine di garantire l'effetto di incentivazione previsto dal Reg. 800/2008 (Art. 8, comma 2), l'opzione per il regime di aiuti così come definito dal medesimo Regolamento, può essere esercitata solo per i contratti che si andranno ad attivare a seguito di ammissione a finanziamento.

Modalità e termini per l'erogazione del voucher saranno disciplinate in apposita convenzione di cui all'art. 15 del presente avviso.

Art. 13 – Modalità e Termini di presentazione della domande

1. La candidatura viene presentata con modalità interamente on line.
2. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti fasi:
 - a) **Registrazione dell'impresa o di altro Operatore Economico** mediante apposito link presente sul portale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) e rilascio delle credenziali di accesso necessarie per procedere alla candidatura telematica.

b) **Candidatura telematica** mediante compilazione ed inoltro del modello di domanda attraverso apposito link presente sul portale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it).

c) **Conferma candidatura** attraverso trasmissione in formato cartaceo della domanda telematica stampata da sistema e completata degli allegati in appresso specificati.

3. Registrazione dell'impresa o di altro Operatore Economico (se non già in possesso di PIN)

La compilazione della domanda on line va fatta rispettando i seguenti passaggi:

- registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, al sito www.regione.basilicata.it;
- il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail, si trovano tutte le ulteriori indicazioni ⁴ per ottenere il PIN (numero di codice personale e incredibile che abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per questo Avviso Pubblico);
- una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio "Centrale Bandi".

3.1 Termini

A pena di esclusione, l'impresa o altro Operatore economico non già in possesso di PIN, dovrà effettuare l'operazione di registrazione necessariamente prima della presentazione della candidatura.

4. Candidatura telematica

Si accede all'apposito link presente sul portale della Regione Basilicata in precedenza menzionato e, inserendo il nome utente e la password scelti nella fase di registrazione, e il codice PIN che è stato assegnato, si accede alla pagina dell'Avviso Pubblico, con la possibilità di compilare la domanda di partecipazione ed inviarla.

Il sistema assegna ad ogni domanda inviata una data ed un'ora di arrivo, che vale automaticamente come data ed ora di presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte.

La domanda telematica di agevolazione è corredata delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente o di altro Operatore Economico, presenti nel modulo dalla procedura informatica, e attestanti:

⁴ Nel caso in cui il legale rappresentante del beneficiario sia in possesso di firma digitale, la procedura per l'ottenimento del PIN è semplificata e non prevede la visita del richiedente negli Uffici regionali per il riconoscimento *de visu*

Per Imprese:

- ⤴ l'essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio attive a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.;
- ⤴ la non sussistenza di procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;
- ⤴ l'avere l'unità locale o sede operativa nel territorio della Regione Basilicata a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
- ⤴ che l'impresa opera nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- ⤴ che l'impresa è in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
- ⤴ il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti;
- ⤴ il non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) 800/2008;
- ⤴ il non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- ⤴ l'incremento occupazionale netto a seguito dell'assunzione (solo in caso di ricorso all'opzione di cui all'art. 40 o art. 41 del Reg. CE 800/2008).

Per altri Operatori Economici:

- ⤴ Il possesso di P. IVA;
- ⤴ la sede di svolgimento della propria attività in Regione Basilicata a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso;
- ⤴ che opera nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- ⤴ che è in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
- ⤴ il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti;
- ⤴ il non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- ▲ l'incremento occupazionale netto a seguito dell'assunzione (solo in caso di ricorso all'opzione di cui all'art. 40 o art. 41 del Reg. CE 800/2008).

4.1 Termini

A pena di esclusione, la candidatura telematica dovrà essere compilata dalle ore 8,00 del giorno 10 Settembre 2012 fino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2012 tramite accesso al portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.

Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo progressivo.

L'ordine cronologico di invio della Domanda telematica (in termini di data e ora al minuto secondo, così come registrata dalla ricevuta di accettazione) determinerà l'ordine progressivo di istruttoria delle istanze, di cui al successivo articolo 14.

Se dovessero pervenire Domanda telematiche alla stessa data e orario al minuto secondo, l'ordine progressivo di istruttoria sarà determinato tramite sorteggio fra le stesse, alla presenza dei rappresentanti delle imprese o soggetti giuridici interessati, allo scopo convocati.

L'Amministrazione regionale invierà gli elenchi delle candidature telematiche registrate a sistema alle provincie competenti territorialmente secondo la seguente tempistica:

I° Gruppo: domande presentate entro il 30/09/2012;

II° Gruppo: domande presentate entro il 31/10/2012.

Contestualmente gli elenchi verranno pubblicati sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.

5. Conferma candidatura

La conferma della candidatura avviene inviando alla provincia competente territorialmente, la domanda in formato cartaceo in plico chiuso che, oltre all'indicazione del mittente, dovrà:

- riportare la seguente dicitura: **DOMANDA DI CONTRIBUTO per apprendistato – Avviso Pubblico - SPERIMENTAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE;**
- dovrà inoltre, riportare il **numero identificativo progressivo assegnato alla domanda telematica;**
- dovrà essere indirizzato a:
 1. Ufficio Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di Potenza- Piazza Granturco n.1, 85100 Potenza – per i beneficiari con sede legale o operativa ubicata in Provincia di Potenza;
 2. Ufficio Formazione e Lavoro della Provincia di Matera- Via Ridola, 60, 75100 Matera- per i beneficiari con sede legale o operativa ubicata in Provincia di Matera.

La trasmissione può essere effettuata tramite:

- raccomandata A/R;
- posta celere con avviso di ricevimento;
- corriere privato;
- consegnato a mano.

In caso di consegna a mano gli uffici provinciali sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 del martedì e giovedì.

La domanda cartacea consiste nella stampa della domanda telematica contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del soggetto proponente, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e completa dei seguenti allegati:

- ⤴ **SOLO PER IMPRESE:** dichiarazione, cui va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, da parte del titolare della ditta individuale o da tutti i soci delle società di persone o dagli amministratori delle società di capitali attestante l'inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e la non sussistenza dei motivi ostativi riportati nel D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 nonché nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;
- ⤴ **TUTTI:** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla compatibilità con il regime "de minimis" ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 secondo lo schema di cui all'allegato 2.

La documentazione inviata con modalità, termini e contenuti difforni da quanto indicato al precedente comma sarà ritenuta irricevibile.

Le istanze presentate domande saranno istruite fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata.

5.1 Termini

A pena di esclusione, la presentazione della domanda cartacea dovrà avvenire a partire dal giorno successivo alla data invio della domanda telematica, e fino allo scadere del 10° giorno decorrente da tale data, nelle modalità su indicate. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'amministrazione ricevente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto.

Art. 14 Istruttoria delle domande

La procedura di valutazione delle domande è a sportello.

L'istruttoria delle domande, pervenute nel rispetto di modalità e termini del precedente articolo 13, viene effettuata secondo l'ordine cronologico di invio della Domanda telematica del soggetto richiedente, in termini di data e ora definita al minuto così come registrata nella ricevuta di accettazione.

L'attività istruttoria sarà effettuata dalle Province di Potenza e Matera secondo il criterio territoriale riferito alla sede indicata dal potenziale beneficiario in sede di candidatura.

Si descrivono, di seguito, le procedure di verifica di ricevibilità e di accoglibilità delle domande adottate.

Verifica di ricevibilità

Tale fase è finalizzata alla verifica di ricevibilità della richiesta attraverso il controllo:

- a. dei termini e delle modalità di inoltro previsti dal presente Avviso;
- b. della rispondenza tra la candidatura telematica e quella cartacea;
- c. della sottoscrizione del modulo di domanda cartacea generata dal sistema telematico da parte del legale rappresentante/titolare con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, completa di tutti gli allegati previsti dall'art. 13, anch'essi sottoscritti a pena di irricevibilità;
- d. della completezza della documentazione richiesta.

Nel caso di carenza di uno dei requisiti di ricevibilità, la domanda sarà dichiarata irricevibile.

Verifica di accoglibilità

Tale fase è finalizzata all'accoglibilità della richiesta attraverso la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 13.

Se la domanda non supera questa verifica sarà dichiarata inaccoglibile.

Sulla veridicità dei dati, stati, fatti o qualità personali comprovati mediante autocertificazione o tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le Province effettueranno controlli previsti da norma.

Gli uffici provinciali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare il fatto tempestivamente all'Autorità Giudiziaria.

Le Province, in seguito, approvano l'elenco provinciale dei beneficiari ammissibili al contributo e l'elenco degli esclusi; di seguito trasmettono alla Regione Basilicata l'elenco dei beneficiari ammissibili che approva l'elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'elenco unico dei beneficiari ammessi ha valore di notifica agli interessati, i quali possono proporre ricorso al TAR Basilicata o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Art. 15 – Convenzione

Conclusa l'attività istruttoria, la Regione Basilicata procede alla stipula di apposita convenzione con i singoli beneficiari.

Nella convenzione vengono disciplinate le modalità ed i tempi con i quali effettuare le attività previste per il riconoscimento dei voucher e dell'incentivo per l'attivazione.

Alla stipula della convenzione, il beneficiario si impegna:

- a stipulare entro 30 giorni i contratti di apprendistato professionalizzante per i quali è stato ammesso il contributo, salvo che si tratti di contratto già stipulato a decorrere dalla data del 14 settembre 2011;
- ad avviare entro 60 giorni i percorsi per la formazione di base e trasversale;
- ad avviare entro 120 giorni l'attività di consulenza con la figura di un esperto da affiancare all'apprendista.

I termini indicati al precedente punto decorrono dalla data di stipula della convenzione.

Nella convenzione, inoltre, verranno indicati:

- a) l'Organismo di formazione individuato per lo svolgimento dell'attività di formazione di base e trasversale;
- b) il nominativo dell'esperto per lo svolgimento della prestazione di affiancamento in attività specialistica;
- c) il cronoprogramma delle attività previste;

che non potranno essere modificati in alcun caso. All'uopo il beneficiario, ai fini della stipula, dovrà trasmettere:

- lettera d'incarico all'esperto individuato per l'attività di affiancamento;
- curriculum vitae dell'esperto;
- lettera d'incarico all'Organismo di Formazione individuato per l'erogazione dell'attività di formazione di base e trasversale;
- delega irrevocabile all'incasso, a favore dell'Organismo di Formazione individuato per l'erogazione della formazione di base e trasversale;
- cronoprogramma delle attività previste sulla base della tempistica di cui sopra;
- dichiarazione relativa agli Aiuti ricevuti a titolo di de minimis (format allegato 2) aggiornata alla data di concessione del finanziamento.

Il beneficiario dovrà esibire il/i Contratto/i di apprendistato stipulato/i a partire dal 14 Settembre 2011 entro e non oltre 45 giorni dalla stipula della convenzione.

La mancata presentazione dei documenti indicati al precedente comma implicherà rinuncia da parte del beneficiario e il contributo si intenderà ipso iure revocato.

Art. 16 - Documentazione da esibire per liquidazione voucher ed incentivo

Al fine di ottenere la liquidazione da parte della Regione Basilicata dei contributi ammessi occorrerà procedere come segue.

A. In riferimento al voucher di consulenza e all'incentivo, il beneficiario deve trasmettere all'Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport – Regione Basilicata la seguente documentazione:

✓ **Per il voucher di consulenza:**

- report attività svolte dall'apprendista;
- richiesta di liquidazione voucher per esperto ;
- giustificativi di spesa e di pagamento relativi alla prestazione di consulenza;
- report di attività dell'esperto firmato dallo stesso.

✓ **Per l'incentivo:**

- richiesta liquidazione incentivo per assunzione apprendista;
- prospetto riepilogativo, per singola mensilità del biennio considerato, dei costi salariali lordi sostenuti dal lavoratore, con indicazione della quota di agevolazioni statali maturate;
- giustificativi di spesa e di pagamento relativi ai costi salariali lordi sostenuti dal lavoratore.

Il beneficiario, per il voucher di consulenza e per l'incentivo, potrà richiedere un anticipo pari al 50% dell'importo complessivo per essi riconosciuto a fronte di presentazione di una polizza fidejussoria di corrispondente importo, da presentare entro 30 giorni, dalla data della stipula della convenzione fra la Regione Basilicata ed il beneficiario stesso.

B. Con riferimento al **voucher per la formazione di base e trasversale** L'organismo di formazione delegato all'incasso dovrà produrre direttamente all'Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport – Regione Basilicata la seguente documentazione:

- richiesta liquidazione del voucher formazione di base;
- fattura intestata all'azienda proponente da quietanzare e restituire all'azienda a seguito di avvenuto pagamento; solo in caso di costo del voucher formativo superiore al massimale riconoscibile o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, occorre allegare fattura emessa dall'Organismo di Formazione per il valore dell'intero voucher e documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di prestazione di competenza dell'azienda proponente;
- report dell'attività di formazione svolta dall' organismo di formazione attestante le ore di frequenza dell'apprendista.

L'organismo di formazione dovrà inoltre possedere e rendere disponibile, su richiesta della Regione, tutta la documentazione afferente l'attività didattica (registri didattici, fogli presenza, documentazione di spesa etc.).

L'Amministrazione non risponderà dell'eventuale mancato riconoscimento del voucher all'Organismo di formazione per mancato assolvimento degli obblighi previsti in materia di Aiuto di stato da parte dell'Azienda o per il mancato pagamento da parte dell'azienda dell'eventuale importo del voucher eccedente il massimale di contributo riconosciuto dalla Regione, o comunque per sopravvenuta revoca del contributo riconosciuto al beneficiario.

Art. 17 - Monitoraggio e Controlli

Le attività di monitoraggio in merito allo svolgimento regolare del progetto verranno svolte dalle Province di Potenza e Matera che relazioneranno ogni 3 mesi alla Regione Basilicata.

La Regione Basilicata effettuerà la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal Beneficiario all'atto della concessione dei voucher e dell'incentivo, nonché di qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici.

Sulla veridicità dei dati, stati, fatti o qualità personali comprovati mediante autocertificazioni o tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente prodotte in fase gestionale, verranno effettuati controlli a campione secondo la normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme erogate.

Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

La Regione Basilicata, inoltre, potrà attivare ulteriori controlli, nei tre anni successivi al termine di chiusura dell'Avviso Pubblico, finalizzati alla verifica del rispetto dei Regolamenti comunitari.

Art. 18 - Privacy

Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati dalla Regione Basilicata e dalle Province di Potenza e di Matera nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.:

- le strutture amministrative responsabili dell'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Avviso sono:
 1. Ufficio Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di Potenza;
 2. Ufficio Formazione e Lavoro della Provincia di Matera.

- la struttura amministrativa responsabile dell'approvazione dell'elenco degli ammessi e dell'attuazione del presente Avviso è l'Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport- Regione Basilicata.

Art. 20 - Disposizioni generali ed informazioni sull'Avviso

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato e dalla normativa della Comunità Europea.

Al presente Avviso sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione sui due principali quotidiani della Basilicata, pubblicazione di un comunicato e pubblicazione integrale dell'Avviso all'indirizzo Internet: www.regione.basilicata.it.

Informazioni, chiarimenti e precisazioni sull'avviso potranno essere richieste tramite e-mail scrivendo al seguente indirizzo: urpformazione@regione.basilicata.it.

L'Amministrazione provvederà a rispondere tramite la pubblicazione di F.A.Q.

L'Avviso si intenderà automaticamente modificato e integrato con le clausole necessarie per effetto di eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla sua pubblicazione sul B.U.R. Basilicata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare integrazioni, chiarimenti e correzione di errori materiali mediante specifici avvisi pubblicati sul sito www.regione.basilicata.it.

Art. 21 - Decadenza dai benefici

La Regione pronuncia la decadenza dal beneficio per uno o più dei seguenti motivi:

- a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di candidatura o comunque l'accertata assenza dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico;
- b) interruzione non giustificata del contratto di apprendistato per motivi in violazione della normativa vigente in materia di apprendistato;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di Aiuti di Stato;
- d) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente verrà pronunciata la decadenza dal beneficio con revoca del provvedimento di concessione del contributo e conseguente obbligo del beneficiario di restituire tutte le somme eventualmente erogate dalla Regione Basilicata.

Nel caso di interruzione del contratto di apprendistato per causa consentita dalla normativa vigente:

- l'incentivo all'attivazione di contratti di apprendistato sarà liquidato per un importo proporzionale alla durata effettiva del rapporto di apprendistato in relazione al periodo, previsto dall'avviso, di 24 mesi. Il contributo riconosciuto a titolo di incentivo si intenderà

ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le somme indebitamente erogate dalla Regione Basilicata;

- il voucher formativo sarà liquidato per un importo commisurato all'attività formativa effettivamente erogata nel periodo di durata del rapporto di apprendistato, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 9 in riferimento ai limiti di percentuale di cofinanziamento privato previsti dal regime di aiuto per il quale si opta e alle percentuali di frequenza ivi stabilite. Il contributo riconosciuto a titolo di voucher formativo si intenderà *ipso iure* revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le somme indebitamente erogate dalla Regione Basilicata;
- il voucher per l'attività di consulenza sarà liquidato per un importo commisurato all'attività di consulenza effettivamente erogata nel periodo di durata del rapporto di apprendistato. Il contributo riconosciuto a titolo di voucher per l'attività di consulenza si intenderà *ipso iure* revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le somme indebitamente erogate dalla Regione Basilicata.

In tal caso, ai fini delle erogazioni di cui al precedente punto elenco, le dimissioni volontarie devono essere confermate dalla Direzione provinciale del Lavoro del Ministero del Lavoro competente territorialmente.

In caso di interruzione del contratto di apprendistato a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, il beneficiario dovrà:

- ✓ comunicare la variazione alla Regione Basilicata;
- ✓ in caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, inviare alla Regione Basilicata copia conforme all'originale della comunicazione delle dimissioni o del licenziamento.

Il contributo concesso sarà, inoltre, revocato integralmente qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio ed al controllo dell'intervento richieste dalla Regione Basilicata.

Art. 22 - Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.E., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. ed in coerenza con il Piano di Comunicazione, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1690/2008 e s.m.i., e con la linea grafica ed il relativo Manuale d'uso, approvati con la D.G.R. n. 2086/2009.

In particolare, nel caso di realizzazione di materiale pubblicitario e di comunicazione che attengono all'intervento finanziato, deve rispettare le norme grafiche contenute nel suddetto Manuale d'uso. Il Manuale, i file grafici e tutti i template (indicati con la dicitura: DOC_descrizione) relativi alla documentazione da produrre sono messi a disposizione dalla Regione Basilicata sul proprio sito web all'indirizzo www.fse.basilicata.it.

Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati il logo FSE, la cosiddetta “sezione istituzionale”, composta dall’indicazione del Fondo Sociale Europeo, dall’emblema dell’Unione europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Basilicata, dall’emblema della Repubblica Italiana e dallo slogan “Investiamo sul nostro futuro”, nonché il CUP assegnato al progetto.

Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista dei beneficiari, in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione alla pubblicazione dei dati relativi a ciascun progetto.

I destinatari (lavoratori assunti) devono essere informati del cofinanziamento del FSE nell’ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013.

I beneficiari e i destinatari del presente Avviso Pubblico sono tenuti alla lettura della scheda informativa sulla UE, scaricabile dal sito www.fse.basilicata.it - sez. Corso sulla UE e sul FSE.